



NOTAIO

MARIANGELA LACATENA

Via Duca Degli Abruzzi, 2/B

00078 Monte Porzio Catone

Tel. 06-9447790 - Fax 06-94340639

E-mail: mlacatena@notariato.it

Repertorio n.3.372

Raccolta n.2.509

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta, del mese di aprile, alle ore quindici e minuti cinque

(Monte Porzio Catone, 30 aprile 2019, ore 15:05)

In Monte Porzio Catone, presso il mio studio, alla Via Duca Degli Abruzzi n.2/B.

Avanti a me Dottoressa Mariangela LACATENA, Notaio in Monte Porzio Catone, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

è presente il Signor:

- **LUCCI Ubaldo**, nato a Frascati il 4 febbraio 1956, codice fiscale: LCC BLD 56B04 D773D, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della cooperativa sociale: **"ARCOBALENO COOPERATIVA SOCIALE TUSCOLANA DI SOLIDARIETA'",** con sede in Frascati, Via San Francesco d'Assisi n.3, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma: 92001090585, Partita IVA: 02147191007, REA: RM-503488, iscritta nell'apposita sezione speciale in qualità di Impresa Sociale in data 19 febbraio 1996, a quanto infra autorizzato in forza del vigente statuto sociale e della delibera del Consiglio di Amministrazione del giorno 8 aprile 2019.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di assistere, redigendone verbale, alla seduta dell'assemblea della predetta società, adunatasi in questo giorno, luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) ampliamento dell'oggetto sociale e conseguente modifica dell'articolo 4 (quattro) del vigente statuto sociale;
- 2) deliberazioni connesse e conseguenti.

Aderendo alla richiesta fattami, io notaio dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma dell'articolo 31 (trentuno) del vigente statuto sociale, il sopra costituito Signor LUCCI Ubaldo, nella predetta qualità, il quale dichiara, constatata e fa constare che:

- a) l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge;
- b) è presente l'intero Organo Amministrativo in persona di:
 - sé medesimo, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - DONATI Anna, nata a Frascati il 30 gennaio 1960, nella qualità di Vice Presidente;
 - SILVESTRINI Laura, nata a Frascati il 14 febbraio 1957, nella qualità di Consigliere;

Registrato a Frascati

il 15/05/2019

al n. 660

serie 1T

Euro 200,00

- NOCCO Cristian, nato a Lecce il 6 agosto 1979, nella qualità di Consigliere;

- MASSARA Emanuela, nata a Frascati il 3 febbraio 1981, nella qualità di Consigliere;

c) sono presenti, in proprio e per delega, i soci indicati nell'elenco soci che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

d) la società non ha l'Organo di controllo e non si sono verificate, ad oggi, le condizioni previste dalla legge per la sua istituzione;

e) ha accertato l'identità dei soci e la loro legittimazione ad intervenire alla presente assemblea;

f) dichiara, pertanto, l'odierna assemblea regolarmente costituita per deliberare sul sovraesteso ordine del giorno. Prende la parola il Presidente, il quale illustra agli intervenuti le ragioni che suggeriscono la modifica dell'articolo 4 (quattro) del vigente statuto sociale.

Al riguardo, fa presente all'assemblea che:

- ai soci che non consentiranno al cambiamento dell'oggetto sociale compete il diritto di recesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2473 c.c.;

- le modalità di esercizio del predetto diritto di recesso, nonché del rimborso della quota di partecipazione del socio recedente sono quelle indicate all'art. 2473 c.c. e nello statuto della società.

Terminata l'esposizione, il Presidente accerta che l'assemblea, con il voto favorevole di tutti i soci presenti,

DELIBERA:

1) di ampliare l'oggetto sociale e conseguentemente di modificare l'articolo 4 (quattro) del vigente statuto sociale che avrà il seguente tenore letterale:

"Art.4 (Oggetto sociale)

4.1 Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

gestire servizi socio-sanitari ed educativi finalizzati alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini, come interesse generale della comunità. Si propone quindi di svolgere attività a favore di anziani, minori, handicappati, disadattati, tossicodipendenti, alcoolisti ed emarginati in genere per prevenire la istituzionalizzazione favorendone la prevenzione, la diagnosi precoce, la riabilitazione, l'integrazione sociale e culturale.

La Cooperativa si propone pertanto di svolgere in modo organizzato qualsiasi attività finalizzata alla qualificazione morale, culturale, professionale e materiale, nonchè all'inserimento sociale di chiunque, trovandosi in stato di bisogno, handicap o emarginazione, in qualsiasi forma chiede di usufruirne.

Ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi, che a qualsiasi titolo - professionale, di volontariato o quali utenti - partecipino, nelle diverse forme, alla attività della Cooperativa.

A tale scopo, la Cooperativa potrà istituire e gestire, anche per conto terzi, opportune strutture quali ambulatori, mense, centri diurni, centri ricreativi, culturali e sociali e asili nido. Inoltre potrà istituire e gestire attività di formazione e aggiornamento professionale, per i propri soci e non nel settore socio-sanitario.

In particolare la Società si propone di:

a - curare ed assistere, anche a domicilio, il soggetto anziano, handicappato, tossicodipendente, alcoolista e comunque soggetti in condizioni di bisogno, al fine di permettere un loro valido inserimento nel contesto sociale, anche attraverso l'attività lavorativa da loro prestata nell'ambito della Cooperativa e predisponendo anche un servizio di appoggio alle famiglie dei medesimi.

b - attuare un servizio di attività psico-pedagogico e sociale, infermieristico, di terapie fisiche e motorie, di ortofonia, logopedia e audiometria o comunque attinenti alle professioni paramediche.

c - istituire e gestire centri di accoglienza, piccole comunità di convivenza e simili nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale.

d - promuovere iniziative divulgative nel territorio tuscolano quali ricerche, dibattiti, studi, per favorire la conoscenza e la solidale partecipazione della base sociale ai problemi dell'emarginazione.

e - contribuire con opportune convenzioni o gare di appalto, a delle iniziative, di Enti Pubblici e privati, analoghe o affini agli scopi della Cooperativa medesima.

La Cooperativa potrà partecipare a pubblici appalti.

f - attuare ogni altra attività comunque finalizzata al perseguimento dello scopo sociale, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria pure necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

4.2 La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

4.3 La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

4.4 La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art.2545 septies c.c.

4.5 La Cooperativa potrà altresì svolgere attività di:

- procacciamento, organizzazione e gestione, in ogni suo aspetto, di spettacoli e manifestazioni (anche audiotelevisive) a contenuto musicale, artistico, culturale, sportivo, ludico-ricreativo e sociale, compresa l'intermediazione tra organizzatori ed artisti;
- produzioni, edizioni e distribuzioni musicali, editoriali e videografiche, compresi fumetti, periodici, riviste, etc., con esclusione dei quotidiani;
- ideazione, realizzazione e commercializzazione di supporti cartacei, audiovisivi ed informatici (locandine, brochures, cd, video, audiocassette, DVD, etc.) per campagne pubblicitarie e promozionali, lancio di artisti, video musicali ed altro, nonché la gestione e la tutela dell'immagine pubblica degli artisti;
- gestione di sale prove e d'incisione musicale;
- organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale, ricerca e produzione di strumenti e materiali educativi, nonché gestione di impianti sportivi, centri diurni e notturni, case famiglia per minori, disabili, anziani, extracomunitari, tossicodipendenti e detenuti; centri di socializzazione, formazione, cura, riabilitazione, esclusa comunque qualunque attività riservata ai professionisti iscritti in albi;
- gestione di bar, tavole calde, ristoranti, pizzerie ed attività similari.

4.6 La Cooperativa potrà altresì svolgere attività di:

- gestione di interventi di formazione e di consulenza a favore di associazioni, operatori economici, organismi soci, enti pubblici, utenti privati;
- progettazione e gestione di corsi e seminari di formazione rivolti ai soci, ad utenti privati, personale di qualsiasi livello di aziende private o pubbliche, di organizzazioni o associazioni, di Enti pubblici e di ogni organismo che ne faccia richiesta;
- gestione di interventi di consulenza presso aziende private o pubbliche, organizzazioni, Enti pubblici, associazioni o ogni altro organismo che ne faccia richiesta;
- promozione di iniziative imprenditoriali, soprattutto se rivolte a giovani in cerca di prima occupazione, fasce sociali deboli oppure caratterizzate dall'uso di modelli organizzativi avanzati, nuove tecnologie, o che si inseriscono in aree di attività innovative;
- realizzazione di progetti internazionali di sviluppo e cooperazione, nel quadro di programmi bilaterali promossi da organismi internazionali;

- produzione e/o la commercializzazione di attrezzature, strumentazioni, pacchetti e supporti didattici in quanto integranti del servizio di formazione e consulenza;
- promozione di specifiche iniziative volte all'inserimento sociale ed al lavoro di persone svantaggiate quali, ad esempio, ma non limitatamente, disabili, tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti, carcerati ed ex carcerati, malati psichici, minori in situazioni di difficoltà, invalidi fisici, etc.;
- gestire attività scolastiche, formative e didattiche con particolare riferimento ai percorsi di istruzione e formazione professionale rivolti a giovani nel cui ambito si realizza anche l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

4.7 La Cooperativa potrà altresì svolgere attività di:

- gestione di servizi e spazi, locali, strutture o istituti di tipo sanitario e/o parasanitario;
- attuazione e mantenimento di piani diagnostici, terapeutici e riabilitativi, con equipe specializzate in organico alla cooperativa, a livello individuale e/o di gruppo, concordati sia con le aziende sanitarie, sia con altri soggetti pubblici o privati;
- studio, promozione, collocazione e attuazione, sia presso soggetti pubblici che privati, di progetti assistenziali e/o di ricerca relativi alle attività e ai compiti sanitari e/o parasanitari che siano utili a migliorare ed incentivare il benessere personale e sociale, la ricerca della cura/guarigione, la riduzione o l'eliminazione della malattia/patologia/psicopatologia. Tali progetti hanno lo scopo di incentivare: il perfezionamento di percorsi assistenziali, a soggetti pubblici e/o privati, propri della medicina generale, della psicologia e della psicoterapia, della consulenza e del sostegno psicologico, della psichiatria e neuropsichiatria, della riabilitazione logopedica e della neuropsicomotricità; il miglioramento della qualità degli interventi specialistici anche attraverso la utilizzazione di indici di qualità e di protocolli assistenziali (linee guida diagnostiche e terapeutiche); la promozione di attività specialistiche sanitarie e parasanitarie con l'uso di iniziative di screening, valutazioni diagnostiche e psicodiagnostiche, visite specialistiche ad opera di personale qualificato e con titolo adeguato e nel rispetto delle attuali normative di legge, attività di educazione sanitaria; la creazione e/o partecipazione a ricerche e studi epidemiologici, di settore e/o sperimentali autocommissionati e commissionati da enti pubblici o privati, con valore di pubblicazione divulgativa e/o scientifica, a livello locale e sul tutto il territorio nazionale e internazionale; la promozione di attività formative e didattiche in materia di prevenzione, benessere, cura, psicoeducazione, attività olistiche, etc; l'eventuale

organizzazione, anche utilizzando equipe mediche e specialistiche esterne alla cooperativa (ad esempio psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, neuropsichiatri infantili, neurologi, pediatri, ginecologi, urologi, nefrologi, medici/biologi nutrizionisti, cardiologi, logopedisti, neuropsicomotricisti, riabilitatori psichiatrici, riabilitatori motori, terapisti occupazionali, educatori, etc.).

4.8 La Cooperativa potrà altresì:

- esplicitare e promuovere ogni attività intesa a potenziare e favorire l'incremento edilizio abitativo, inserito in contesti urbani che tengano conto delle necessità della comunità;

- promuovere l'applicazione da parte degli enti aderenti del Rating associativo mutualistico, attraverso le attività di formazione, monitoraggio e vigilanza in conformità alle direttive di Confcooperative nazionale, di Confcooperative Habitat nazionale e di Confcooperative Lazio;

- promuovere l'applicazione dei principi contenuti nella Carta dell'Habitat di Confcooperative;

- provvedere, nel territorio di riferimento, alla costituzione dei Comitati Interfederativi;

- creare, gestire e promuovere strutture abitative per utilizzo temporaneo e/o a media permanenza di housing e/o cohousing sociale, d'accoglienza per anziani autonomi o semi-autonomi che necessitano di supporto e di contrasto alla solitudine, famiglie o adulti in situazione di fragilità temporanea, singoli o nuclei che ricercano una soluzione abitativa inserita in un contesto di comunità.

La Cooperativa Sociale si propone, senza finalità di lucro, ma con finalità mutualistiche secondo le norme del D.L.C.P.S. 14-12-1947 n.1577 e successive modificazioni e della legge 381 del 08/11/1991, di perseguire interessi generali della comunità volti alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini ed in specifico di favorire e procurare migliori condizioni di vita e di lavoro a persone che trovano difficoltà a reperire una dignitosa sistemazione abitativa, con particolare attenzione ai cittadini con difficoltà economiche, sociali e anche immigrati. La Cooperativa potrà operare anche con terzi.

- gestire servizi di ospitalità, di accoglienza ed alloggio a favore di italiani e stranieri, anche immigrati e/o con svantaggio economico, utilizzando immobili in proprietà, in affitto, in comodato, in concessione o con altre modalità previste dalla legge;

- realizzare programmi di insediamenti abitativi, sia in ambienti urbani che rurali, qualificabili come cohousing o comunque ispirati ai principi del cohousing;

- perseguire un approccio sostenibile e solidale al tema dell'abitare, attraverso l'impiego di tecniche di

bioedilizia ad elevato risparmio energetico, l'utilizzazione comune di spazi esterni e locali, il mutuo aiuto tra gli abitanti degli insediamenti realizzati;

- sviluppare una convivenza pacifica e allo stesso tempo coesa negli insediamenti abitativi costruiti, ricercando l'integrazione con la comunità locale già esistente;

- gestire gli spazi comuni del cohousing, una volta ultimati, per attività pubbliche e private, rivolte anche a persone non facenti parte della cooperativa, aventi finalità culturali, educative, di promozione sociale, ludico-ricreative e di economia solidale.";

2) di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione a dare esecuzione al presente verbale.

Il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore sedici e minuti cinque.

A seguito della modifica appena deliberata, il nuovo testo dello statuto della cooperativa sociale "ARCOBALENO COOPERATIVA SOCIALE TUSCOLANA DI SOLIDARIETA'" comprensivo delle modifiche apportate avrà il seguente tenore letterale:

"Statuto

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1 (Costituzione e denominazione)

1.1 E' costituita la Società Cooperativa denominata "ARCOBALENO COOPERATIVA SOCIALE TUSCOLANA DI SOLIDARIETA'".

1.2 La società ha sede nel Comune di Frascati.

1.3 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 2 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

Art.2 (Durata)

2.1 La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2035 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art.3 (Scopo mutualistico)

3.1 La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo far partecipi i Soci dei benefici della mutualità e della cooperazione.

3.2 La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Art.4 (Oggetto sociale)

4.1 Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

gestire servizi socio-sanitari ed educativi finalizzati alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini,

come interesse generale della comunità. Si propone quindi di svolgere attività a favore di anziani, minori, handicappati, disadattati, tossicodipendenti, alcoolisti ed emarginati in genere per prevenire la istituzionalizzazione favorendone la prevenzione, la diagnosi precoce, la riabilitazione, l'integrazione sociale e culturale.

La Cooperativa si propone pertanto di svolgere in modo organizzato qualsiasi attività finalizzata alla qualificazione morale, culturale, professionale e materiale, nonchè all'inserimento sociale di chiunque, trovandosi in stato di bisogno, handicap o emarginazione, in qualsiasi forma chiede di usufruirne.

Ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi, che a qualsiasi titolo - professionale, di volontariato o quali utenti - partecipino, nelle diverse forme, alla attività della Cooperativa.

A tale scopo, la Cooperativa potrà istituire e gestire, anche per conto terzi, opportune strutture quali ambulatori, mense, centri diurni, centri ricreativi, culturali e sociali e asili nido. Inoltre potrà istituire e gestire attività di formazione e aggiornamento professionale, per i propri soci e non nel settore socio-sanitario.

In particolare la Società si propone di:

a - curare ed assistere, anche a domicilio, il soggetto anziano, handicappato, tossicodipendente, alcoolista e comunque soggetti in condizioni di bisogno, al fine di permettere un loro valido inserimento nel contesto sociale, anche attraverso l'attività lavorativa da loro prestata nell'ambito della Cooperativa e predisponendo anche un servizio di appoggio alle famiglie dei medesimi.

b - attuare un servizio di attività psico-pedagogico e sociale, infermieristico, di terapie fisiche e motorie, di ortofonia, logopedia e audiometria o comunque attinenti alle professioni paramediche.

c - istituire e gestire centri di accoglienza, piccole comunità di convivenza e simili nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale.

d - promuovere iniziative divulgative nel territorio tuscolano quali ricerche, dibattiti, studi, per favorire la conoscenza e la solidale partecipazione della base sociale ai problemi dell'emarginazione.

e - contribuire con opportune convenzioni o gare di appalto, a delle iniziative, di Enti Pubblici e privati, analoghe o affini agli scopi della Cooperativa medesima.

La Cooperativa potrà partecipare a pubblici appalti.

f - attuare ogni altra attività comunque finalizzata al perseguimento dello scopo sociale, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria pure

necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

4.2 La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

4.3 La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

4.4 La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art.2545 septies c.c.

4.5 La Cooperativa potrà altresì svolgere attività di:

- procacciamento, organizzazione e gestione, in ogni suo aspetto, di spettacoli e manifestazioni (anche audiotelevisive) a contenuto musicale, artistico, culturale, sportivo, ludico-ricreativo e sociale, compresa l'intermediazione tra organizzatori ed artisti;
- produzioni, edizioni e distribuzioni musicali, editoriali e videografiche, compresi fumetti, periodici, riviste, etc., con esclusione dei quotidiani;
- ideazione, realizzazione e commercializzazione di supporti cartacei, audiovisivi ed informatici (locandine, brochures, cd, video, audiocassette, DVD, etc.) per campagne pubblicitarie e promozionali, lancio di artisti, video musicali ed altro, nonché la gestione e la tutela dell'immagine pubblica degli artisti;
- gestione di sale prove e d'incisione musicale;
- organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale, ricerca e produzione di strumenti e materiali educativi, nonché gestione di impianti sportivi, centri diurni e notturni, case famiglia per minori, disabili, anziani, extracomunitari, tossicodipendenti e detenuti; centri di socializzazione, formazione, cura, riabilitazione, esclusa comunque qualunque attività riservata ai professionisti iscritti in albi;
- gestione di bar, tavole calde, ristoranti, pizzerie ed attività similari.

4.6 La Cooperativa potrà altresì svolgere attività di:

- gestione di interventi di formazione e di consulenza a favore di associazioni, operatori economici, organismi soci, enti pubblici, utenti privati;
- progettazione e gestione di corsi e seminari di formazione rivolti ai soci, ad utenti privati, personale di qualsiasi livello di aziende private o pubbliche, di organizzazioni o associazioni, di Enti pubblici e di ogni organismo che ne

faccia richiesta;

- gestione di interventi di consulenza presso aziende private o pubbliche, organizzazioni, Enti pubblici, associazioni o ogni altro organismo che ne faccia richiesta;
- promozione di iniziative imprenditoriali, soprattutto se rivolte a giovani in cerca di prima occupazione, fasce sociali deboli oppure caratterizzate dall'uso di modelli organizzativi avanzati, nuove tecnologie, o che si inseriscono in aree di attività innovative;
- realizzazione di progetti internazionali di sviluppo e cooperazione, nel quadro di programmi bilaterali promossi da organismi internazionali;
- produzione e/o la commercializzazione di attrezzature, strumentazioni, pacchetti e supporti didattici in quanto integranti del servizio di formazione e consulenza;
- promozione di specifiche iniziative volte all'inserimento sociale ed al lavoro di persone svantaggiate quali, ad esempio, ma non limitatamente, disabili, tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti, carcerati ed ex carcerati, malati psichici, minori in situazioni di difficoltà, invalidi fisici, etc.;
- gestire attività scolastiche, formative e didattiche con particolare riferimento ai percorsi di istruzione e formazione professionale rivolti a giovani nel cui ambito si realizza anche l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

4.7 La Cooperativa potrà altresì svolgere attività di:

- gestione di servizi e spazi, locali, strutture o istituti di tipo sanitario e/o parasanitario;
- attuazione e mantenimento di piani diagnostici, terapeutici e riabilitativi, con equipe specializzate in organico alla cooperativa, a livello individuale e/o di gruppo, concordati sia con le aziende sanitarie, sia con altri soggetti pubblici o privati;
- studio, promozione, collocazione e attuazione, sia presso soggetti pubblici che privati, di progetti assistenziali e/o di ricerca relativi alle attività e ai compiti sanitari e/o parasanitari che siano utili a migliorare ed incentivare il benessere personale e sociale, la ricerca della cura/guarigione, la riduzione o l'eliminazione della malattia/patologia/psicopatologia. Tali progetti hanno lo scopo di incentivare: il perfezionamento di percorsi assistenziali, a soggetti pubblici e/o privati, propri della medicina generale, della psicologia e della psicoterapia, della consulenza e del sostegno psicologico, della psichiatria e neuropsichiatria, della riabilitazione logopedica e della neuropsicomotricità; il miglioramento della qualità degli interventi specialistici anche attraverso la utilizzazione di indici di qualità e di protocolli assistenziali (linee guida diagnostiche e terapeutiche); la promozione di attività specialistiche

sanitarie e parasanitarie con l'uso di iniziative di screening, valutazioni diagnostiche e psicodiagnostiche, visite specialistiche ad opera di personale qualificato e con titolo adeguato e nel rispetto delle attuali normative di legge, attività di educazione sanitaria; la creazione e/o partecipazione a ricerche e studi epidemiologici, di settore e/o sperimentali autocommissionati e commissionati da enti pubblici o privati, con valore di pubblicazione divulgativa e/o scientifica, a livello locale e sul tutto il territorio nazionale e internazionale; la promozione di attività formative e didattiche in materia di prevenzione, benessere, cura, psicoeducazione, attività olistiche, etc; l'eventuale organizzazione, anche utilizzando equipe mediche e specialistiche esterne alla cooperativa (ad esempio psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, neuropsichiatri infantili, neurologi, pediatri, ginecologi, urologi, nefrologi, medici/biologi nutrizionisti, cardiologi, logopedisti, neuropsicomotricisti, riabilitatori psichiatrici, riabilitatori motori, terapisti occupazionali, educatori, etc.).

4.8 La Cooperativa potrà altresì:

- esplicitare e promuovere ogni attività intesa a potenziare e favorire l'incremento edilizio abitativo, inserito in contesti urbani che tengano conto delle necessità della comunità;
- promuovere l'applicazione da parte degli enti aderenti del Rating associativo mutualistico, attraverso le attività di formazione, monitoraggio e vigilanza in conformità alle direttive di Confcooperative nazionale, di Confcooperative Habitat nazionale e di Confcooperative Lazio;
- promuovere l'applicazione dei principi contenuti nella Carta dell'Habitat di Confcooperative;
- provvedere, nel territorio di riferimento, alla costituzione dei Comitati Interfederativi;
- creare, gestire e promuovere strutture abitative per utilizzo temporaneo e/o a media permanenza di housing e/o cohousing sociale, d'accoglienza per anziani autonomi o semi-autonomi che necessitano di supporto e di contrasto alla solitudine, famiglie o adulti in situazione di fragilità temporanea, singoli o nuclei che ricercano una soluzione abitativa inserita in un contesto di comunità.

La Cooperativa Sociale si propone, senza finalità di lucro, ma con finalità mutualistiche secondo le norme del D.L.C.P.S. 14-12-1947 n.1577 e successive modificazioni e della legge 381 del 08/11/1991, di perseguire interessi generali della comunità volti alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini ed in specifico di favorire e procurare migliori condizioni di vita e di lavoro a persone che trovano difficoltà a reperire una dignitosa sistemazione abitativa, con particolare attenzione ai

cittadini con difficoltà economiche, sociali e anche immigrati. La Cooperativa potrà operare anche con terzi.

- gestire servizi di ospitalità, di accoglienza ed alloggio a favore di italiani e stranieri, anche immigrati e/o con svantaggio economico, utilizzando immobili in proprietà, in affitto, in comodato, in concessione o con altre modalità previste dalla legge;

- realizzare programmi di insediamenti abitativi, sia in ambienti urbani che rurali, qualificabili come cohousing o comunque ispirati ai principi del cohousing;

- perseguire un approccio sostenibile e solidale al tema dell'abitare, attraverso l'impiego di tecniche di bioedilizia ad elevato risparmio energetico, l'utilizzazione comune di spazi esterni e locali, il mutuo aiuto tra gli abitanti degli insediamenti realizzati;

- sviluppare una convivenza pacifica e allo stesso tempo coesa negli insediamenti abitativi costruiti, ricercando l'integrazione con la comunità locale già esistente;

- gestire gli spazi comuni del cohousing, una volta ultimati, per attività pubbliche e private, rivolte anche a persone non facenti parte della cooperativa, aventi finalità culturali, educative, di promozione sociale, ludico-ricreative e di economia solidale.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art.5 (Soci cooperatori ordinari)

5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

5.2 Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della Cooperativa.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

I soci della Cooperativa possono appartenere alle seguenti categorie:

a) soci ordinari;

b) soci volontari.

Questi ultimi dovranno essere iscritti in un'apposita sezione del libro soci. I soci volontari insieme agli altri soci partecipano al raggiungimento dello scopo sociale attraverso il loro apporto lavorativo. Pertanto, anche per i soci volontari condizione per essere socio della Cooperativa è la prestazione lavorativa che in questo caso è resa gratuitamente. Ad essi infatti può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ai sensi dell'art.2, commi 2 e 4, della Legge 381/91.

Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o

private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle Cooperative sociali.

Art.6 (Categoria speciale di soci operatori)

6.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art.5) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

6.2 I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.

6.3 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

6.4 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

6.5 La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;
3. le azioni o il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

6.6 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art. 25, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa Cooperativa.

6.7 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

6.8 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

6.9 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt.2422 e 2545 bis c.c.

6.10 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.13.1 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria

speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

6.11 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.14.1 del presente statuto:

a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

6.12 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art.5 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art.7 (Domanda di ammissione)

7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

7.2 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art.5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico.

7.3 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata

all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

7.4 L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

7.5 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Conferimenti e azioni dei soci cooperatori)

8.1 I conferimenti dei soci cooperatori hanno ad oggetto denaro, e sono rappresentati da quote del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).

8.2 Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).

8.3 La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

Art. 9 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

9.1 Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

9.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art.7. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

9.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Art.10 (Obblighi del socio)

10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle

spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

10.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 11 (Diritti dei soci)

11.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

11.2 Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo.

Art.12 (Perdita della qualità di socio)

12.1 La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica.

Art. 13 (Recesso del socio)

13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, in base all'art.5 del presente Statuto;
- b) che non si trovi più in condizione di cooperare all'attuazione degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto legittimino il diritto di recesso. Il recesso deve essere annotato nel Libro dei Soci.

13.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

13.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

13.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro

sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

13.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

13.6 Il recesso non può essere parziale.

Art.14 (Esclusione)

14.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la Società, oppure fomenta dissidi o disordini tra i soci;
- c) che svolge attività in contrasto o concorrente con quella della Società;
- d) che non osserva le disposizioni contenute nello Statuto o nel Regolamento interno previsto dall'art.31 oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- e) che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società.

Nei casi indicati alle lettere d) ed e) il Socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e semprechè il Socio resti inadempiente.

14.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

14.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art.15 (Liquidazione)

15.1 I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al

rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo art.25, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

15.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies comma 3 c.c.

15.3 Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'art.2545 quinquies c.c., la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 16 (Morte del socio)

16.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente art.14.

16.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

16.3 Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art.2347, commi 2 e 3 c.c.

16.4 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art.7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art.15.

16.5 In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art.7.

16.6 In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art.14.

Art.17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

17.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio

deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

17.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.14.1 lettere b), c), d) ed e) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

17.3 La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.1243 c.c.

17.4 Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

17.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art.18 (Soci sovventori)

18.1 Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art.4 legge 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Art.19 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

19.1 I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna .

19.2 Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).

Art.20 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

20.1 Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite

esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

20.2 In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

20.3 Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art.21 (Deliberazione di emissione)

21.1 L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

21.2 A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

21.3 Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

21.4 La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art.22 (Recesso dei soci sovventori)

22.1 Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 c.c., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla

decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

22.2 Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art.23 (Elementi costitutivi)

23.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.18.6 lett.a) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art.9.1;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

23.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

23.3 Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art.24 (Bilancio di esercizio)

24.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

24.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

24.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

24.4 Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

24.5 Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

24.6 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera

sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31.1.1992 n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31.1.1992 n.59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

24.7 La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

Art.25 (Ristorni)

25.1 L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

25.2 La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.

25.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VII

DECISIONI DEI SOCI. COMPETENZE E MODALITA'

Art.26 (Decisioni dei soci)

26.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

26.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'art.2543 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato

nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) l'autorizzazione, su proposta motivata degli amministratori, dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione;

g) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;

h) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio.

26.3 Le decisioni dei soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art.27.

Art.27 (Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare)

27.1 Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

27.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.

27.3 L'Assemblea è convocata con avviso affisso nei locali della sede sociale almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

27.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.

27.5 In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art.28 (Decisioni dei soci mediante deliberazione Assembleare: costituzione e quorum deliberativi)

28.1 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

28.2 L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla

trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51% (cinquantuno per cento) dei soci con diritto di voto.

Art.29 (Votazioni)

29.1 Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

29.2 Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

29.3 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

Art.30 (Voto)

30.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

30.2 Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

30.3 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art.2372 c.c.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci. La

delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art.31 (Presidenza dell'Assemblea)

31.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

TITOLO VIII

AMMINISTRAZIONE

Art. 32 (Amministrazione)

32.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

32.2 Lo stesso sarà composto da cinque Consiglieri nominati tra i soci.

32.3 I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per tre esercizi sociali.

32.4 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art.33 (Compiti degli Amministratori)

33.1 Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

33.2 Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci , ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

33.3 Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla Cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

Art.34 (Metodo decisionale collegiale)

34.1 Le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

34.2 A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie

deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

34.3 Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art.35 (Integrazione del Consiglio)

35.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 c.c.

35.2 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

35.3 In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art.36 (Compensi agli Amministratori)

36.1 Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 37 (Rappresentanza)

37.1 Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

37.2 Esso può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Può, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari.

37.3 Esso ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

37.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

37.5 Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori

oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO IX

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 38 (Collegio sindacale)

38.1 Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'art.2543 c.c., i soci provvedono alla nomina del collegio sindacale che ha anche funzioni di controllo contabile.

38.2 Il Collegio sindacale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti; il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

38.3 I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.

Art.39 (Compiti)

39.1 Il collegio sindacale esercita le funzioni di controllo contabile previste dall'art.2409 ter c.c. Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.

Art.40 (Organo di controllo facoltativo)

40.1 Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'art.2543 c.c., con decisione dei soci può essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, o un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

41.2 In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o del revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti c.c.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 41

41.1 La Cooperativa si scioglie:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la perdita del capitale sociale;
- e) nelle ipotesi previste dagli artt.2437 quater e 2473;
- f) per deliberazione dell'assemblea.

41.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro

verificarsi.

41.3 L'assemblea straordinaria eventualmente convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 42 (Devoluzione patrimonio finale)

42.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le modalità previste dalla legge.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 43 (Regolamenti)

43.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

43.2 Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 44 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

44.1 La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

44.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di

riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art.45 (Rinvio)

45.1 Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile contenente la "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art.2519 c.c., si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata."

Il comparente dispensa me Notaio dalla lettura di quanto allegato, dichiarando di avere piena conoscenza del contenuto.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale del quale ho dato lettura al comparente il quale, da me interpellato, lo ha dichiarato conforme alla propria volontà. Consta di diciannove fogli scritti con mezzo meccanico e da me notaio completati a mano su settantadue pagine e quanto fin qui di questa settantatreesima e viene sottoscritto alle ore sedici e minuti trenta.

F.to: LUCCI Ubaldo; MARIANGELA LACATENA (L.S.)

Io sottoscritta Dottoressa Mariangela LACATENA, Notaio in Monte Porzio Catone (RM), certifico, ai sensi dell'art. 22 del C.D.A. e dell'art. 68-ter della L.N., mediante apposizione della firma digitale rilasciatami dal Consiglio Nazionale del Notariato, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta. Consta di 30 (trenta) pagine, compresa la presente. Monte Porzio Catone, 6 (sei) giugno 2019 (duemiladiciannove).